



# CITTA' DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

## ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 20-03-2020

**OGGETTO:EMERGENZA COVID19 - CHIUSURA ACCESSO ARENILI COMUNALI**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che l'art 1 comma 1 lettera a del DPCM dell'8 marzo 2020 la cui efficacia è stata ampliata a tutto il territorio nazionale dal DPCM del 9 marzo 2020 consente gli spostamenti alle persone fisiche esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di evitare la creazione di pericolosi assembramenti e di scongiurare la frequentazione delle aree pubbliche tutelando così la salute dei cittadini del Città di Fiumicino e riducendo il rischio di contagio degli stessi, estendere il divieto a tutti gli arenili del territorio comunale con effetto immediato fino a fine emergenza;

Rilevato che al fine di monitorare il rispetto del presente dispositivo da parte dei cittadini si necessita dell'ampliamento dell'attuale sistema di video-sorveglianza attraverso l'utilizzo di strumentazione video aggiuntiva;

Che il regolamento comunale sulla disciplina della video-sorveglianza contiene tra le sue finalità l'attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;

Che all'allegato 1 del suddetto regolamento sono elencate le postazioni dove sono installate attualmente le telecamere tra i quali sono presenti i lungomare comunali;

Visto il DPCM del 08.03.2020;

Visto il DPCM del 09.03.2020

Visto il Regolamento Comunale sulla disciplina della video-sorveglianza, art. 3 comma 2 lettera b)

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e richiamato in particolare il comma 4: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

## **ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni:

- il divieto di accesso sugli arenili pubblici e su quelli dati in concessione ai privati.

L'accesso alle strutture balneari e alle relative aree date in concessione, è consentito ai soli titolari delle concessioni o a loro incaricati per effettuare interventi di manutenzione sulle strutture balneari, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

- alla polizia locale attraverso la struttura di protezione civile comunale di monitorare con sistemi di video sorveglianza aggiuntivi il rispetto del presente dispositivo

## **AVVERTE CHE**

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulla disciplina della video sorveglianza approvato con delibera del Consiglio Comunale n.76 del 15 dicembre 2015;

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni

**COMUNICA**

avverso la presente ordinanza può essere proposto:

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

-ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL SINDACO

ESTERINO MONTINO